



Circolare informativa per la clientela
n. 9/2017 del 09 marzo 2017

NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 IMPATTO SUI BILANCI DELLE IMPRESE

- 1. Legge di Bilancio 2017: novità con effetto sui bilanci 2017**
- 2. Dichiarazione del legale rappresentante o perizia: chiarimenti di Telefisco 2017**
- 3. Sabatini-ter**
- 4. Aperto lo sportello per la domanda per la Sabatini-ter**
- 5. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo**
- 6. Ulteriori modifiche e decorrenza**
- 7. Rivalutazione dei beni d'impresa**
- 8. Start-up e Pmi innovative**

9. «Equity crowdfunding» e autoimprenditorialità

La L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha **introdotto** e **rinnovato** alcune **agevolazioni** fruibili da parte delle **imprese**, che avranno **sicuro impatto** sui **bilanci 2017**; di rilievo in particolare è la **proroga** del **super-ammortamento** con l'introduzione del cd. **iper-ammortamento**.

Altre importanti misure (novità o proroghe) sono state adottate sempre con la L. 232/2016: si evidenziano la **rivalutazione** dei **beni di impresa**, la **Sabatini-ter**, il **credito di imposta** per **attività di ricerca** e **sviluppo**, le **start-up** e le **Pmi innovative**, l'**equity crowdfunding** e l'**autoimprenditorialità**, che sicuramente rappresentano strumenti che faranno sentire il loro peso sulla programmazione dei bilanci nel 2017.

1. Legge di Bilancio 2017: novità con effetto sui bilanci 2017

L'art. 1, co. 8-13, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) **proroga** le **misure di maggiorazione** degli **ammortamenti** (cd. super-ammortamento) previste dalla L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e istituisce una nuova misura di **maggiorazione** del **150%** degli **ammortamenti** su **beni ad alto contenuto tecnologico**.

Una novità di rilevante importanza è quella che, con particolare riferimento ai **veicoli** e agli **altri mezzi di trasporto**, consente che il beneficio sia riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo **strumentale** all'attività di impresa: in pratica sono **esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata**.

Il co. 9 dell'art. 1, L. 232/2016, introduce un **nuovo beneficio**, riconoscendo per gli **investimenti** effettuati **entro il 31.12.2017**, o fino al **30.6.2018**, a condizione che detti investimenti si riferiscano a **ordini accettati** dal fornitore **entro** la data del **31.12.2017**, in beni **materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico** atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'Allegato A della L. 232/2016), una **maggiorazione del costo di acquisizione del 150%**, consentendo così di **ammortizzare** un valore pari al **250%** del **costo di acquisto**.

Durante la conversione in legge del DDL di Bilancio 2017 è stato integrato il predetto Allegato A nella parte relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In particolare, viene specificato, con riferimento alla voce «macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime», che sono **ammessi** all'agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine **utensili** sia gli **impianti** per la realizzazione dei prodotti citati.

Inoltre sono introdotte anche le **motrici** e le **operatrici** per la **movimentazione** dei **pezzi** e viene specificato che tra i sistemi dotati di riconoscimento dei pezzi sono **ammessi** anche quelli **meccatronici**.

Infine, con riferimento ai sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, **si tiene conto**, oltre che dei consumi energetici, **anche** di quelli **idrici** e delle **emissioni**; a tal fine sono **ammessi**, oltre ai componenti, ai sistemi e alle soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici, anche quelli riferiti ai **consumi idrici** e alla **riduzione delle emissioni**.

Il co. 10 dell'art. 1, L. 232/2016, prevede nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'ammortamento indicato e che investono, nel periodo in parola, in **beni immateriali strumentali** (inclusi nell'Allegato B della stessa L. 232/2016, ossia **software funzionali** a favorire una **transizione** verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un **ammortamento** di questi beni con una **maggiorazione del 40%**.

2. Dichiarazione del legale rappresentante o perizia: chiarimenti di Telefisco 2017

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, l'impresa è **tenuta** ad acquisire una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero, per gli **acquisti di costo unitario superiori a euro 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un **ingegnere** o da un **perito industriale** iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un **ente di certificazione accreditato**, attestante che il **bene** possiede **caratteristiche tecniche** tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è **interconnesso** al **sistema aziendale di gestione** della produzione o alla rete di fornitura.

In pratica il bene deve «**entrare**» **attivamente** nella **catena del valore dell'impresa**.

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa **entro il periodo di imposta** in cui il bene **entra in funzione**, ovvero, se **successivo**, entro il periodo di imposta in cui il **bene** è **interconnesso** al **sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà **fruita** solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si **realizza il requisito dell'interconnessione**.

Su tale argomento è stato chiesto, durante un incontro con la stampa (Telefisco 2017) all'Agenzia delle Entrate, se la **perizia giurata**, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a euro 500.000, debba essere redatta per singolo bene o possa comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio (probabilmente la domanda era finalizzata anche alla riduzione dei costi con una perizia «globale» su beni di tali importi). I tecnici delle Entrate hanno risposto che la **perizia** deve essere fatta **per singolo bene acquisito**.

Il D.L. 243/2016, conv. con modif. dalla L. 18/2017, introduce alcune novità alla disciplina dei cd. "**iperammortamenti**". Di rilievo è la modifica che interviene sulla possibilità di produrre una perizia giurata, consentendo in via alternativa che, qualora si faccia riferimento ad un ente di certificazione accreditato, debba essere acquisito un "**attestato di conformità**".

3. Sabatini-ter

I co. da 52 a 57 dell'art. 1, L. 232/2016 **prorogano di 2 anni, fino al 31.12.2018** la **continuità operativa** alla misura di cui all'art. 2, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98 (cd. «Nuova Sabatini»), che costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle **piccole e medie imprese** è confermata dal notevole interesse mostrato, sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari.

La L. 232/2016, in considerazione del successo della «Nuova Sabatini», ha ritenuto opportuno prevedere una **proroga al limite** imposto dalla norma istitutiva della misura agevolativa che prevede, nell'attuale versione come **termine ultimo** per la **concessione** dei **finanziamenti** da parte delle banche/intermediari finanziari, il **31.12.2016**, data che, in assenza di un apposito intervento legislativo, determinerebbe la **fine** dell'**operatività** dello **strumento**.

A seguito delle nuove modalità operative introdotte dalla L. 24.3.2015, n. 33 che, ai fini della concessione dei contributi, ha previsto la possibilità per banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti anche a valere su **provvista diversa** dal **plafond** costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'**operatività** della misura è stata **ampliata**, facendo registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo, sia in termini di numero che di importo prenotato.

Tenuto conto degli attuali flussi delle richieste di contributo e dell'effetto leva derivante dall'introduzione delle menzionate nuove modalità operative (che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento) per assicurare continuità operativa allo stesso **fino al 31.12.2018**, la L. 232/2016

prevede che sia necessario uno stanziamento di complessivi 560 milioni di euro, così articolato: 28 milioni di euro per l'anno 2017; 84 milioni di euro per l'anno 2018; 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021; 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023.

Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di **investimenti** aventi carattere spiccatamente **innovativo**, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al cd. «**manufacturing 4.0**», e dare attuazione alla strategia per l'innovazione «Manifattura Italia», in corso di definizione da parte del Ministero, una riserva pari al 20 % dello stanziamento di legge è destinata all'**acquisto** di **macchinari, impianti e attrezzature nuovi** di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di **investimenti** in **big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification** (Rfid).

Con riferimento a tali tipologie di investimento, il contributo è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative adottate dal Ministero, con una **maggiorazione** pari al **30%** della **misura massima** stabilita, nei limiti delle **intensità massime** di aiuto previste dalla **normativa comunitaria** applicabile in materia di **aiuti di Stato**.

La scelta di prevedere un **canale privilegiato** per le **Pmi** che intendono investire nell'innovazione, nell'ambito di una misura che di per sé ha riscosso molto successo, è legata al più ampio impegno che si pone il Ministero di dotarsi di un disegno di sviluppo di lungo periodo e di una strategia coerente di politica industriale, che **incorpori** l'**approccio Industria 4.0** e che sia in grado non solo di sostenere la vocazione manifatturiera del Paese, ma anche di governare le tendenze di cambiamento in atto. Per le imprese, quella che viene definita la rivoluzione digitale rappresenta, infatti, un'evidente opportunità di riposizionamento ed è, quindi necessario, **favorire** in ogni modo la **creazione** di un **contesto operativo** nel quale le stesse possano investire, crescere e innovarsi.

A fronte della realizzazione degli investimenti aventi le suindicate e finalità, il contributo di cui all'art. 2, co. 4, D.L. 69/2013, è concesso, secondo le **modalità** che saranno previste dalle **disposizioni attuative** adottate dal Ministro, con una **maggiorazione** pari al **30%** della misura massima stabilita, fermo restando il rispetto delle **intensità massime** di aiuto previste dalla **normativa comunitaria** applicabile in materia di **aiuti di Stato**.

Inoltre, allo scopo di sostenere il più possibile gli investimenti in innovazione, è stata fissata una **riserva** nella misura del **20%** sull'ammontare del **contributo complessivamente stanziato**, che dovrà essere **utilizzata entro il 30.6.2018**.

4. Aperto lo sportello per la domanda per la Sabatini-ter

Con il D.M. 16.2.2017, è stata fissata la **data** con cui sarà possibile **presentare** le **domande**: in particolare, per accedere alle agevolazioni previste dalla Sabatini-ter lo **sportello** è **attivo dall'1.3.2017**.

A fronte delle domande di accesso alle agevolazioni presentate dalle micro, piccole e medie imprese a decorrere da tale data, banche e intermediari finanziari trasmettono al Ministero dello Sviluppo economico le relative **richieste** di **prenotazione** del contributo a partire **dall'1.4.2017**.

Alle domande di agevolazione presentate a decorrere dall'1.3.2017 sono applicate, fermi restando i criteri, le modalità e i limiti definiti nel D.M. del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 25.1.2016, le disposizioni operative indicate nella Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico 15.2.2017, n. 14036.

Le **medesime disposizioni operative** sono applicate anche alle **domande presentate in data precedente**, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

5. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

L'art. 1, co. 15 e 16, L. 232/2016, **estende** di un anno, fino al **31.12.2020**, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli **investimenti** in **attività di ricerca e sviluppo** da parte delle imprese per poter beneficiare del **credito di imposta**.

Quest'ultimo può essere utilizzato anche dalle imprese **residenti** o dalle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di **soggetti non residenti** nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Il co. 15 dell'art. 1, L. 232/2016, interviene sull'art. 3, D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. con modif. dalla L. 21.2.2014, n. 9, con le seguenti modifiche:

- la lett. a) del citato co. 15 **estende di un anno, fino al 31.12.2020**, il periodo di tempo nel quale devono essere **effettuati** gli **investimenti** in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. La **misura** del credito d'imposta è inoltre **elevata** dal 25 al **50%** delle **spese incremental**i sostenute rispetto alla **media** dei medesimi investimenti realizzati nei **3 periodi di imposta precedenti** a quello in corso al **31.12.2015**;
- la lett. c) del co. 15, L. 232/2016, **eleva l'importo massimo annuale** del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario da 5 a **20 milioni** di euro. Rimane la **condizione** che siano sostenute spese per **attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000**;
- la lett. d) dell'art. 1, L. 232/2016, prevede tra le **spese ammissibili** ai fini della determinazione del credito d'imposta quelle relative a **personale impiegato** nelle **attività di ricerca e sviluppo**, in luogo della precedente formulazione che richiedeva la qualifica di «*personale altamente qualificato*» nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.

6. Ulteriori modifiche e decorrenza

La lett. e) del co. 15 dell'art. 1 L. 232/2016 **abroga** la norma che prevedeva un **incremento** della misura al **50%** per **determinate spese**, dal momento che con la norma in esame la misura del **50%** è prevista per **tutte le spese ammissibili**.

La lett. f) del co. 15, chiarisce che il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta **successivo** a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati **sostenuti**.

Il co. 16 dell'art. 1, L. 232/2016 stabilisce che le norme introdotte, ad eccezione di quanto previsto alla suindicata lett. f), hanno efficacia a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** a quello **in corso** al **31.12.2016**.

7. Rivalutazione dei beni d'impresa

La L. 232/2016 ha nuovamente previsto per le società che **non utilizzano** i **Principi contabili internazionali** nella redazione del bilancio la possibilità di poter **rivalutare** i **beni d'impresa, strumentali** e **non**, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad **esclusione** dei **beni** alla cui **produzione** o al cui **scambio** è destinata l'**attività d'impresa**.

È previsto che i soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali) che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono **rivalutare** i **beni d'impresa** e le **partecipazioni**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal **bilancio in corso** al **31.12.2015**.

La rivalutazione opera **in deroga** all'art. 2426 c.c. (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civili-stici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Essa va eseguita nel **bilancio** o nel **rendiconto** dell'**esercizio successivo** a quello **in corso** al **31.12.2015** e per il quale il termine di approvazione scada **successivamente** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare **tutti** i **beni** appartenenti alla **stessa categoria omogenea** e va annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.

È previsto il pagamento di un'**imposta sostitutiva** delle **imposte sui redditi**, dell'**Irap** e di **eventuali addizionali** nella misura del **10%** al fine dell'**affrancamento**, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.

La L. 232/2016 stabilisce che la **rivalutazione** avvenga mediante versamento di un'**imposta sostitutiva** del **16%** per i **beni ammortizzabili** e del **12%** per i **beni non ammortizzabili**, calcolato sul **maggior valore** attribuito ai beni in sede di **rivalutazione**; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali.

La **valenza fiscale** della procedura di rivalutazione opera a decorrere **dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata **eseguita**.

Nel caso in cui i beni rivalutati, **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano **ceduti a titolo oneroso, assegnati** ai soci, destinati a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero al **consumo personale o familiare** dell'imprenditore, ai fini della determinazione di **plusvalenze** (o **minusvalenze**) si ha riguardo al **costo del bene prima della rivalutazione**.

L'imposta sostitutiva è versata in **un'unica rata entro il termine di versamento** del **saldo** delle **imposte sui redditi** dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è **eseguita**.

È prevista la possibilità di **compensare** detti importi ai sensi della vigente normativa.

8. Start-up e Pmi innovative

I co. da 66 a 69 dell'art. 1, L. 232/2016 dispongono importanti **novità** per le **start-up** e le **Pmi innovative**.

All'art. 29, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221, si prevedeva che nel quadriennio 2013/2016 l'investimento massimo detraibile dall'Irpef per le persone fisiche che avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, fosse un'aliquota pari al 19% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 500.000 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno 2 anni.

Il citato co. 66 dell'art. 1 L. 232/2016 prevede invece che, **a decorrere dall'anno 2017**, l'**investimento massimo detraibile** sia **aumentato a euro 1.000.000**.

La L. 232/2016 prevede che il **termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile** sia **aumentato a 3 anni**.

Era inoltre previsto che, nel quadriennio 2013/2016, l'investimento massimo deducibile dall'Ires per somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, fosse un'aliquota pari al 20% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 1.800.000 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno 2 anni.

La novità contenuta nella L. 232/2016 consiste nel fatto che il **termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile** è **aumentato a 3 anni**.

Ulteriore novità consiste nel fatto che la **percentuale dell'investimento considerato** (sia ai fini delle detrazioni che per le deduzioni) sia **aumentata al 30%** del **totale** a decorrere **dal 2017**: ciò vale anche per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (che già godono di una disciplina speciale, per la quale la detrazione è pari al 25% e la deduzione è pari al 27%).

Il co. 68 dell'art. 1, L. 232/2016, dispone che **viene meno la limitazione** che consentiva alle piccole e medie imprese innovative che operavano sul mercato da **più di 7 anni** dalla loro prima vendita commerciale di valersi delle agevolazioni fiscali in questione solo qualora fossero *«in grado di presentare un **piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati** rispetto allo stato dell'arte nel settore*

*interessato. Il piano di sviluppo è **valutato e approvato** da un organismo indipendente di valutazione e espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico». Di conseguenza la novità introdotta dalla L. 232/2016 fa sì che le agevolazioni si **applicano a tutte le Pmi innovative.***

È infine **esonerato** dal **pagamento** delle **imposte di bollo** (e dei diritti di segreteria) l'**atto costitutivo** delle start-up innovative, laddove si tratti di **atto pubblico** ovvero atto sottoscritto con le **modalità** previste dall'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e così trasmessi al competente Ufficio del Registro delle imprese).

9. «Equity crowdfunding» e autoimprenditorialità

L'art. 1, co. 70, L. 232/2016, modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf), di cui al D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, **estendendo a tutte le piccole e medie imprese l'operatività della disciplina dei portali on line per la raccolta di capitali**, che attualmente è riservata dalla legge alle start-up innovative e alle Pmi innovative.

Le Pmi beneficiarie saranno quelle definite dalla disciplina europea, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che **investono prevalentemente in Pmi.**

I co. da 71 a 73 dell'art. 1, L. 232/2016 recano, in ordine alle **misure agevolative per l'autoimprenditorialità** e per le **start-up innovative, nuove destinazioni di risorse**, sia di fonte nazionale sia discendenti dal Pon (Programma Operativo Nazionale); si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello Sviluppo economico e delle Regioni.

Si ricorda che il regolamento adottato con D.M. 8.7.2015, n. 140, del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individua **criteri e modalità di concessione delle agevolazioni** in questione, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di **micro e piccole imprese competitive**, a prevalente o totale **partecipazione giovanile o femminile.**